



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive
Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

Roma,

10 NOV. 2011

Regione Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 Cagliari

e, p.c. alla Direzione Regionale della Sardegna
Via Bacaredda, 27
09127 Cagliari

Prot. n. 2011/156459

OGGETTO: *Art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Trattamento fiscale delle borse di ricerca/studio finanziate nell'ambito del POR Sardegna FSE 2007/13 - Interpelli n. 954-569/2010 e n. 921-19007/2011.*

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Con nota prot. n. 48326 del 25 ottobre 2011 la Regione autonoma della Sardegna ha chiesto la "formale risoluzione" della questione del trattamento fiscale da applicare alle borse di studio di ricerca/studio finanziate nell'ambito del POR FSE Sardegna, in tempo utile per far fronte ai termini ristretti e improrogabili entro cui deve completare i processi di pagamento a favore dei borsisti.

La richiesta trae origine dal parere reso dal Ministero del lavoro a codesta Regione autonoma in data 4 agosto 2011 che ha fatto emergere la necessità di ulteriori chiarimenti rispetto ai pareri forniti a codesta Regione sia dalla scrivente, in risposta all'interpello n. 954-569/2010, sia dalla Direzione Regionale della Sardegna, in risposta all'interpello n. 921-147/2010 (prot. n. 19007/2011), in merito alla questione dell'applicabilità della ritenuta d'acconto dell'IRPEF prevista dall'art. 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 alle borse di

studio cofinanziate dai Fondi strutturali di cui al Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio 11 luglio 2006.

Come evidenziato nell'interpello n. 954-569/2010, la risposta è stata basata sul parere reso alla scrivente dal Ministero del lavoro con nota del 21 marzo 2011, circa la portata dell'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (rubricato "Integrità dei pagamenti ai beneficiari") secondo cui *"Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"*.

La scrivente, considerata la rilevanza della questione e venuta a conoscenza - per il tramite della Direzione regionale della Sardegna - della successiva interlocuzione tra codesta Regione e il Ministero del lavoro, ha chiesto a quest'ultima Amministrazione di chiarire in via definitiva in che modo ritenesse applicabile l'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 alla fattispecie in esame, superando le apparenti divergenze che emergevano dai diversi pareri resi nel tempo, in modo da consentire alla scrivente di assumere le determinazioni di propria competenza in merito.

Il Ministero del lavoro con nota del 17 ottobre 2011 (prot. partenza n. 0004397) ha precisato che le persone fisiche titolari di borse di studio cofinanziate con fondi strutturali non rientrano nella definizione di *"beneficiario"* contenuta all'art. 2, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (*"operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; [...]"*) e che, conseguentemente non si applica nei loro confronti il successivo articolo 80 del medesimo Regolamento (CE) n. 1083/2006.

In base alle disposizioni richiamate e tenuto conto del parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 17 ottobre 2011, la scrivente ritiene che nel caso in esame la Regione Sardegna (organismo

responsabile dell'avvio e dell'attuazione del programma di formazione), in qualità di sostituto di imposta, debba applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF prevista dall'art. 24 del DPR n. 600 del 1973 sull'intero importo della borsa di studio, da considerare reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, compresa la parte finanziata con fondi strutturali dell'Unione Europea.

L'importo della borsa di studio concorrerà alla determinazione del reddito imponibile del soggetto percipiente in applicazione delle ordinarie regole del TUIR.

Per le considerazioni sopra esposte, devono, quindi, intendersi superati i chiarimenti forniti dalla scrivente con l'interpello n. 954-569/2010 (prot. n. 2011/70859) e dalla Direzione Regionale della Sardegna con interpello n. 921-147/2010 (prot. n. 19007/2011).

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Annipale Doleto